

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 13 AGOSTO 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 33

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 - N. 13	[5.3.4]	
Norme in materia di inquinamento acustico		2
LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001 - N. 14	[2.1.0]	
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali		6

[BUR2001021]

[5.3.4]

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 - N. 13
Norme in materia di inquinamento acusticoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il vistoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

Titolo I - PREVENZIONE

- Art. 1 - Oggetto
 Art. 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
 Art. 3 - Procedure di approvazione della classificazione acustica
 Art. 4 - Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica
 Art. 5 - Previsione d'impatto acustico e clima acustico
 Art. 6 - Aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo
 Art. 7 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
 Art. 8 - Attività temporanee

Titolo II - RISANAMENTO

- Art. 9 - Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto
 Art. 10 - Piani di risanamento acustico delle imprese
 Art. 11 - Piani di risanamento comunali
 Art. 12 - Piano regionale di bonifica acustica
 Art. 13 - Traffico stradale
 Art. 14 - Traffico aereo

Titolo III - CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI

- Art. 15 - Controlli e poteri sostitutivi
 Art. 16 - Sanzioni
 Art. 17 - Contributi agli enti locali

Titolo IV - NORME FINALI

- Art. 18 - Norma finanziaria
 Art. 19 - Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d'igiene
 Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.

Titolo I
PREVENZIONEART. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) e si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
 b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
 c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
 d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

ART. 2
(Classificazione acustica del territorio comunale)

1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone ac-

stiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995. È fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge).

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:

a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;

b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);

c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);

d) non possono essere comprese in classe I, di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;

e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;

f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;

g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;

h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;

i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;

l) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;

m) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

ART. 3

(Procedure di approvazione della classificazione acustica)

1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.

2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine

i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.

5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

ART. 4

(Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica)

1. Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

2. Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

ART. 5

(Previsione d'impatto acustico e clima acustico)

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

3. L'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

ART. 6

(Aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo)

1. Il gestore di una aviosuperficie o di una area dove sono effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso deve presentare all'amministrazione comunale territorialmente competente la documentazione di previsione d'impatto acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Per i nulla osta e le concessioni d'uso esistenti che risultassero non rispettosi dei limiti acustici delle aree interessate dall'attività aerea, i gestori si obbligano alla realizzazione di piani di risanamento acustici volti a riportare i livelli sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti di interesse sovracomunale, conformandosi alle eventuali prescrizioni in esso contenute. Il provvedimento comunale può prescrivere specifiche misure per il contenimento dell'inquinamento acustico dovuto all'uso dell'infrastruttura. Le valutazioni dell'amministrazione comunale devono essere comunicate all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla direzione della circoscrizione aeroportuale e alla Regione. Sono fatte salve le competenze di altri enti e le norme relative allo svolgimento delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

ART. 7

(Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.

3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

4. Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.

5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

ART. 8

(Attività temporanee)

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;

g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Titolo II RISANAMENTO

ART. 9

(Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto)

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentano alla Regione e al comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

2. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.

3. Il comune, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei dati di cui al comma 2, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, il comune può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui piani di cui al comma 1.

5. Sono fatte salve le azioni dei comuni espletate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e gli interventi di risanamento acustico effettuati ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo. In caso di inadeguatezza degli interventi per il rispetto dei limiti prescritti, l'ulteriore adeguamento può essere realizzato in un tempo pari a quello necessario per completare l'ammortamento degli interventi di bonifica acustica già attivati, purché rispondenti ai principi della legge 447/1995.

6. La Giunta regionale può promuovere con le società e gli enti gestori accordi che abbiano per oggetto i tempi per l'attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 1, l'ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento.

7. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi dell'attività di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.

8. La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 1, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

ART. 10

(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. Il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

ART. 11

(Piani di risanamento comunali)

1. Il comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:

a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;

b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.

2. Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 3, e trasmesso alla provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.

3. La provincia formula proposte alla Regione sugli interventi di risanamento acustico da attuare prioritariamente nel territorio di competenza, tenendo anche conto del risanamento delle proprie infrastrutture ed impianti. Tali proposte devono essere presentate alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno per l'inserimento nel piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995.

4. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 447/1995. La relazione biennale sullo stato acustico deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull'inquinamento acustico:

a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;

b) diretto o indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell'inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.

ART. 12

(Piano regionale di bonifica acustica)

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:

- a) dell'entità del superamento dei limiti;
- b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;
- c) dei recettori sensibili.

2. Il Consiglio regionale approva il piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi.

ART. 13

(Traffico stradale)

1. Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:

- a) il piano urbano del traffico;
- b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune;
- d) il piano di risanamento comunale di cui all'art. 11.

2. I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 285/1992, devono comprendere:

a) l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;

b) l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;

c) l'indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;

d) la definizione e l'organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l'evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;

e) le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune.

3. I finanziamenti e gli incentivi regionali per l'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.

ART. 14

(Traffico aereo)

1. Per gli aeroporti aperti al traffico civile i comuni, entro tre mesi dalla determinazione delle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), provvedono ad adottare le opportune varianti di adeguamento del piano regolatore generale così come disposto dall'art. 7 del predetto decreto.

2. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l'incompatibilità tra il livello di rumore aeroportuale e gli usi legittimi e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale.

3. Per gli aeroporti aperti al traffico civile l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente cura l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale.

4. Per ogni aeroporto aperto al traffico civile la società o ente gestore dell'aeroporto fornisce annualmente alla Regione e alla provincia le informazioni relative all'impatto acustico delle attività aeroportuali, quali l'utilizzo delle piste e le misure già attuate o previste per la riduzione dell'impatto da rumore nelle aree esterne al sedime aeroportuale.

5. La Giunta regionale formula direttive e linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati, agli interventi per la minimizzazione dell'impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.

Titolo III

CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI

ART. 15

(Controlli e poteri sostitutivi)

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1999.

3. Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infra-

strutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della l.r. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa l.r. 16/1999.

4. In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da parte delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 11, si provvede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).

ART. 16

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

ART. 17

(Contributi agli enti locali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati sulla base di apposite convenzioni, contributi a fondo perduto fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la predisposizione della classificazione acustica di cui all'art. 2.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi una tantum fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di opere di loro competenza per l'attuazione del piano comunale di risanamento acustico di cui all'art. 11 e per gli interventi di cui all'art. 14, comma 2, dando priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della legge 447/1995.

3. La Giunta regionale stabilisce:

a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

b) i criteri e le priorità per l'ammissione al contributo;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo;

d) le modalità di erogazione dei contributi;

e) le verifiche sull'attuazione delle opere o adempimenti previsti;

f) i criteri per l'eventuale revoca del contributo finanziario.

Titolo IV

NORME FINALI

ART. 18

(Norma finanziaria)

1. Per le spese sostenute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la attività di cui al comma 3 dell'art. 14 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di lire 50.000.000 (euro 25.822,85).

2. Per la concessione dei contributi per la predisposizione della classificazione acustica dei territori comunali, di cui al comma 1 dell'art. 17 e in conto interessi una tantum per la realizzazione delle opere in attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui al comma 2 dell'art. 17, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di lire 950.000.000 (euro 490.634,05).

3. All'onere complessivo di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) previsto dai commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l'anno 2002 (voce 4.9.7.3.2.163.9042).

4. Alle autorizzazioni relative alle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del Bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2002, le seguenti variazioni:

a) la previsione di spesa dell'u.p.b. 1.1.2.4.2.229 «Operatività dell'ARPA» è incrementata di Lire 50.000.000 (euro 25.822,85);

b) all'area 4, funzione obiettivo 9.7 è istituita l'u.p.b. 4.9.7.3.2.163 «Piano triennale regionale degli interventi di risanamento acustico» con previsione di spesa di Lire 950.000.000 (euro 490.634,05);

c) la previsione di spesa dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» è ridotta per l'anno 2002 di Lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90).

ART. 19

(Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d'igiene)

1. I regolamenti edilizi e d'igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

ART. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 agosto 2001

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 agosto 2001, prot. n. 23002/1576)

[BUR2001022]

[2.1.0]

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001 - N. 14

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2000. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2000 e l'ammontare dei residui presunti, riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono indicate a livello di UPB nell'allegato «A».

ART. 2

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2001)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2001 viene determinato in L. 54.704.642.462 (€ 28.252.590,01) in conformità a quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000» ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in L. 54.704.642.462 (€ 28.252.590,01).

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di L. 54.704.642.462 (€ 28.252.590,01).

ART. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2000 è determinato in L. 1.292.070.930.147 (€ 667.298.945,99). Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2000 di L. 5.338.992.377.675 (€ 2.757.359.447,64), di cui alla lettera h), comma 1 dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessive L. 6.631.063.307.822 (€ 3.424.658.393,63) in conseguenza delle seguenti operazioni:

a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 6.069.028.891.618 (€ 3.134.391.841,85) con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 1494 del 23 gennaio 2001, n. 2386 del 5 febbraio 2001, n. 4259 del 27 febbraio 2001, n. 5502 del 13 marzo 2001, n. 7339 del 29 marzo 2001, n. 7606 del 2 aprile 2001, n. 10374 del 7 maggio 2001, e n. 12705 del 31 maggio 2001, allegati n. 1, 2, 3, 4 e 7;

b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 70 bis, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di L. 177.649.241.096 (€ 91.748.176,18) con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12705 del 31 maggio 2001, allegato 5;

c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di L. 384.385.175.108 (€ 198.518.375,59) con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12705 del 31 maggio 2001, allegato 6.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo

per l'esercizio finanziario 2000 pari a L. 1.292.070.930.147 (€ 667.298.945,99) i mutui previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003) per finanziare il disavanzo di bilancio sono rideeterminati per l'anno 2001 in L. 2.792.070.930.147 (€ 1.441.984.294,62).

3. L'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 5/2001, non potrà decorrere da data anteriore al 1 agosto 2001 e sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5%.

4. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2001, 2002 e 2003 valutati in L. 95.500.000 (€ 49.321,63) all'anno per ogni 1.000.000.000 (€ 516.456,90) di prestito contratto, si provvede con gli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

5. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali» è ridotta di L. 207.929.069.853 (€ 107.386.402,65);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di L. 1.292.070.930.147 (€ 667.298.945,99);

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di L. 1.500.000.000.000 (€ 774.685.348,63);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200: «Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di L. 7.458.333.333 (€ 3.851.907,71);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui» è ridotta di L. 2.822.762.704 (€ 1.457.835,27);

- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di L. 207.929.069.853 (€ 107.386.402,65).

6. Le maggiori risorse rese disponibili per il 2001 sono pari a L. 10.281.096.037 (€ 5.309.742,98) di competenza e di cassa di cui L. 7.458.333.333 (€ 3.851.907,71) di parte corrente e L. 2.822.762.704 (€ 1.457.835,27) in conto capitale.

ART. 4

(Reiscrizioni di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2001 della somma di L. 14.538.966.067 (€ 7.508.749,33), corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sulle UPB relative a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con decreto Presidente della Giunta regionale n. 12705 del 31 maggio 2001, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2001 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50, l.r. 34/1978)» è ridotta di L. 14.538.966.067 (€ 7.508.749,33);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di L. 14.538.966.067 (€ 7.508.749,33);

- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di L. 14.538.966.067 (€ 7.508.749,33).

ART. 5

(Rideterminazione delle spese in annualità)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2001, 2002 e 2003, sono rideeterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa delle seguenti UPB per contributi in annualità:

UPB	2001	2002	2003
4.11.1.0.4.195	3.340.159.555 (€ 1.725.048,45)		
4.10.4.0.4.192		300.232.800 (€155.057,30)	300.232.800 (€155.057,30)

2. In relazione ai contributi in annualità in conto abbattimento interessi di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) e legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) relativi ai mutui il cui piano di ammortamento prevede la decorrenza dell'annualità dall'esercizio finanziario 2002 e 2003, nello stato di previsione delle spese del bilancio per il 2001, sono rideeterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa delle seguenti UPB per contributi in annualità:

UPB	2001	2002	2003
4.9.3.4.4.274	-9.000.000.000 (€ - 4.648.112,09)		

3. Le maggiori risorse in capitale di competenza e di cassa rese disponibili di cui ai commi 1 e 2 sono pari a L. 5.659.840.445 (€ 2.923.063,65) per il 2001. Ai maggiori oneri in capitale di competenza di L. 300.232.800 (€ 155.057,30) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si provvede con le corrispondenti risorse rese disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1).

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. In relazione all'entrata in vigore, dal 1° marzo 2001, dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2001») relativo all'applicazione del nuovo sistema di tesoreria unica per le regioni, la somma prevista nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2001 per interessi attivi sul fondo di cassa regionale è ridotta di L. 3.553.005.071 (€ 1.834.973,98).

2. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«2. Parimenti costituisce tributo proprio della Regione la tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita a decorrere dall'anno accademico 1996/1997, ai sensi del comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 in L. 193.627 (€ 100,00) e può essere variato in relazione all'anno accademico con legge di bilancio.».

3. In relazione a quanto disposto dal comma 2 le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi agli ISU ed alle università non statali per l'attuazione del diritto allo studio universitario e per l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore agli studenti universitari, sono incrementate di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29).

4. In relazione al recupero delle somme inizialmente insolite per il mancato versamento degli intermediari della riscossione della tassa automobilistica e da restituire al tesoriere perché già acquisite al bilancio regionale, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80).

5. In relazione alla restituzione dai consorzi fidi Fidimpresa s.c.r.l. ed Artigianfidi s.c.r.l., di somme assegnate per interventi straordinari per calamità naturali, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzato lo stanziamento di L. 926.504.854 (€ 478.499,82).

6. In relazione all'accertamento e riscossione dei canoni di

concessione dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) e dell'articolo 29, comma 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) ed è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) quale quota dei proventi concessori per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) come modificato dall'articolo 3, comma 135, lettera n), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

7. In relazione all'introito dei diritti su atti e certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 lo stanziamento di L. 3.434.556.274 (€ 1.773.800,28).

8. Per la realizzazione di una serie di iniziative nell'ambito del progetto «Riscopriamo il Naviglio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di L. 9.000.000 (€ 4.648,11) utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

9. A seguito della valutazione dei tempi per la chiusura delle rendicontazioni dei programmi comunitari relativi ai fondi strutturali nel settore agricolo per il periodo 1994-1999 e dei conseguenti trasferimenti di risorse comunitarie e statali a saldo degli stessi, le previsioni di entrata a titolo di recupero delle anticipazioni regionali sui programmi attuativi dei Regolamenti (CEE) 2081/93, 950/97 e 951/97 sono complessivamente ridotte per l'anno 2001 di L. 5.148.261.692 (€ 2.658.855,27).

10. In relazione al contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, per la partecipazione della Regione Lombardia al progetto della Società Enterprise Srl di realizzazione della mostra sui luoghi di cura e l'assistenza nei secoli dal titolo «Il Bene e il Bello», viene autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 l'iscrizione negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale dello stanziamento di lire 400.000.000 (€ 206.582,76).

11. Considerato che la Regione ha già anticipato con risorse del Fondo sanitario regionale destinate alle spese dirette regionali il finanziamento di cui al comma 10, si autorizza l'utilizzo del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde al recupero delle spese già sostenute per l'iniziativa con la destinazione dello stesso a spese per convenzioni, consulenze e effettuazione di ricerche, studi e convegni su problematiche sanitarie.

12. L'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 3.7.3.3.2.306.5588 è subordinata all'avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul capitolo 3.4.10.5587.

13. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi per il recupero del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese di cui ai commi 10 e 11, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

14. In relazione all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) che istituisce l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, è autorizzato uno stanziamento di lire 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60) per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

15. Al fine di provvedere al recupero, sulle assegnazioni statali previste dal comma 2 bis dell'articolo 2 della legge 267/1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la

prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) per il potenziamento delle strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, delle somme già anticipate dalla Regione Lombardia, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 lo stanziamento di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90).

16. Al fine di provvedere al recupero, sulla quota dei fondi assegnati per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2 dell'ordinanza n. 3110 dell'1 marzo 2001, del Ministro dell'Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, delle somme già anticipate dalla Regione Lombardia, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 lo stanziamento di L. 270.000.000 (€ 139.443,36).

17. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 28-septies della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2001/2003, le quote annuali delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA	2001	2002	2003
Anziani	- 2.981.285.952	+ 778.866.253	+ 778.866.253
Beni culturali	- 176.659.835	+ 1.011.696.322	+ 1.011.696.322
Accoglienza	- 4.364.768	- 4.364.768	- 4.364.768
Viabilità	- 10.807.930	+ 671.543.990	+ 671.543.990
Montagna	- 291.903.025		
Rifiuti	- 3.820.583	+ 435.479.567	+ 414.579.567
Viabilità minore	- 11.747.947	+ 56.091.017	+ 56.091.017
Periferie urbane	+ 1.787.372.588	+ 2.248.792.468	+ 2.248.792.468
Territorio montano		+ 196.578.386	+ 196.578.386
Edilizia scolastica		+ 201.220.000	+ 201.220.000
Mini alloggi		+ 325.661.403	+ 325.661.403
Riqualificazione urbana ed aree	- 2.025.172.588	- 2.015.274.038	- 2.015.274.038
TOTALE	- 3.718.390.040 (€ 1.920.388,19)	+ 3.906.290.600 (€ 2.017.430,73)	+ 3.885.390.600 (€ 2.006.636,78)

18. In relazione alla riprogrammazione degli interventi sul programma di Iniziativa Comunitaria Konver, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C(96)3024 del 12 novembre 1996, avvenuta con decisione della Commissione delle Comunità Europee C(99)3566 del 11 novembre 1999 e con Delibera CIPE del 6 agosto 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001, al fine di ottemperare alle obbligazioni in essere, la spesa complessiva di L. 20.151.283.337 (€ 10.407.269,30) di cui:

- L. 17.735.147.257 (€ 9.159.439,16) per il finanziamento degli interventi del Programma Konver eccedenti la dotazione riprogrammata delle risorse del FESR e della quota nazionale del Fondo di rotazione;

- L. 2.416.136.080 (€ 1.247.830,15) per la restituzione delle somme relative alla quota FESR ed a carico del Fondo di rotazione già accreditate.

19. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia), per il sostegno del processo di sviluppo del sistema della formazione professionale con azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni ed assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

20. Per le spese di cui al comma 19, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2001, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

21. In relazione all'approvazione con d.g.r. n. 4036 del 30 marzo 2001 dell'accordo di programma quadro in materia di innovazione tecnologica, sottoscritto il 22 marzo 2001 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e Regione Lombardia, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.330.000.000 (€ 2.236.258,37) di cui L. 1.690.000.000 (€ 872.812,16) per l'esercizio finanziario 2001, L. 1.320.000.000 (€ 681.723,11) per il 2002 e L. 1.320.000.000 (€ 681.723,11) per il 2003.

22. Alla determinazione delle spese di cui al comma 21, per

gli anni 2002 e 2003 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

23. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria Interreg III A 2000/2006 Italia-Svizzera, è autorizzata la spesa di L. 1.068.821.000 (€ 551.999,98) per l'esercizio finanziario 2001 e di L. 1.278.000.000 (€ 660.031,92) per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

24. Alla determinazione delle spese di cui al comma 23, per gli anni 2002 e 2003 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

25. In occasione dell'Anno Internazionale delle Montagne dichiarato dall'ONU per l'anno 2002, la Regione Lombardia finanzia, in via eccezionale e per iniziative aggiuntive rispetto alle ordinarie forme di finanziamento, la realizzazione di uno o eventualmente più progetti per ogni provincia nel cui territorio esistono comunità montane, ossia: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Le provincie suddette sono soggetti beneficiari del finanziamento ed attuatori del progetto, eventualmente in convenzione con altri soggetti pubblici.

26. I progetti di cui al comma 25, predisposti dalle provincie, devono essere coerenti con la programmazione regionale e provinciale, presentare i caratteri del progetto definitivo così come definito dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), prevedere interventi ed iniziative i cui lavori vengano ultimati entro il 31 ottobre 2002 ed essere ricompresi in uno dei seguenti ambiti di intervento:

a. interventi finalizzati al recupero degli immobili quali ad esempio, rifugi, edifici abbandonati recuperabili a funzioni pubbliche o di pubblica utilità, a supporto della fruizione e valorizzazione del territorio montano;

b. interventi diretti alla protezione ed alla valorizzazione di centri storici, beni archeologici, storici ed in generale di tutti i beni culturali legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo in montagna ed alla valorizzazione della cultura, dei costumi e delle lingue locali dell'area montana lombarda;

c. interventi diretti alla conservazione, messa in sicurezza, miglioramento funzionale ed alla miglior fruizione dei percorsi storici ed alpinistici della montagna lombarda.

27. Le risorse previste per il finanziamento di cui ai commi 30 e 31 sono ripartite su base provinciale assumendo come indicatori di riferimento: la popolazione, il territorio e la densità demografica delle Comunità montane, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994).

28. La Giunta regionale, sentito il Comitato per la montagna di cui all'articolo 51 della l.r. 10/1998, stabilisce le condizioni di ammissibilità, gli obiettivi di qualità, i parametri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle risorse assegnate e di verifica della relativa rendicontazione.

29. Ogni provincia interessata, sentite le Comunità montane, verifica i progetti pervenuti circa la congruità con gli ambiti di cui al comma 26 e secondo quanto disposto con il provvedimento di cui al comma 28 e trasmette alla Giunta regionale l'elenco dei progetti idonei per la scelta e l'erogazione del finanziamento.

30. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 25 sono autorizzate le spese di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) e L. 9.000.000.000 (€ 4.648.112,09) rispettivamente per gli anni 2001 e 2002.

31. Alla determinazione delle spese di cui al comma 30, per l'anno 2002 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

32. Per l'attuazione in Lombardia degli interventi previsti dal Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2001/45/CE del 23 gennaio 2001, sono autorizzate per l'anno 2001, quale cofinanziamento regionale, le spese per investimenti in capitale e di parte corrente rispettivamente di L. 247.600.526 (€ 127.875,00) e di L. 6.060.525 (€ 3.130,00).

33. Per l'attuazione in Lombardia degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2001/43/CE del 26 marzo 2001, è autorizzata per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale cofinanziamento regionale, la spesa L. 3.500.000.000 (€ 1.807.599,15).

34. In relazione al minore introito, rispetto alle previsioni, di risorse comunitarie per l'attuazione del programma operativo della Regione Lombardia per gli interventi strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli, ai sensi del Regolamento (CE) 951/97 (ex 867/90), approvato con Decisioni della Commissione Europea 96/2872/CE e 98/4158/CE, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L. 124.081.086 (€ 64.082,53).

35. In relazione al protocollo d'intesa tra Governo, Regioni ed autonomie locali, al fine di partecipare a parte dei costi da sostenere a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, sottoscritto il 27 novembre 2000, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L. 14.300.000.000 (€ 7.385.333,66).

36. In attuazione dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della l.r. 22/1998, al fine di favorire l'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse ai comuni capoluogo di provincia e alle provincie.

37. Per la realizzazione del piano pluriennale di interventi di cui all'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione centrale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 ed approvata con deliberazione di giunta n. 41334 del 12 febbraio 1999, nonché ai suoi aggiornamenti e in particolare per la realizzazione dell'accordo di programma quadro in materia di sanità «Realizzazione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità in attuazione dell'articolo 20 della legge 67/1988 in tema di edilizia sanitaria e RSA» è autorizzata per l'edilizia ospedaliera la somma di lire 5.400.000.000 (€ 2.788.867,26).

38. Per l'attuazione del programma straordinario dei controlli in ottemperanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2064/97, in vista della chiusura delle rendicontazioni e delle certificazioni di spesa per i programmi operativi relativi ai Fondi strutturali comunitari per il periodo 1994-1999, sono autorizzate le spese di L. 400.000.000 (€ 206.582,76) per l'anno 2001 e di L. 700.000.000 (€ 361.519,83) per l'anno 2002, per l'acquisizione di collaborazioni.

39. Per le spese di cui al comma 38, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2001, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

40. Per le spese di cui all'articolo 27, comma 12, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), disposte con d.g.r. 5067 del 2001 e di cui all'articolo 4, commi 1 e 12, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), disposte con d.g.r. 5110 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2001, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dai programmi pluriennali di spesa ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

41. Alla determinazione delle spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e comma 3, lettera e), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001), di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) e di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la

realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 34/1978) disposte con d.g.r. 3867 del 23 marzo 2001, d.g.r. 4399 del 4 maggio 2001 e d.g.r. 5068 del 15 giugno 2001, per gli anni 2002 e 2003 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

42. L'articolo 17, comma 2 bis, della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato. Per i servizi urbani svolti da aziende di trasporto pubblico locale operanti in comuni capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i contributi di esercizio relativi all'anno 2001 sono variati in negativo come segue:

a) di L. 893.000.000 (€ 461.196,01) per il servizio urbano svolto nel Comune di Brescia, in misura pari al minore introito dovuto alla mancata applicazione dei livelli tariffari indicati per il biglietto urbano di corsa semplice nella d.g.r. n. 37118 del 29 giugno 1998;

b) di L. 25.600.000.000 (€ 13.221.296,62) per il servizio urbano svolto nel Comune di Milano, limitatamente al 54% del minore introito dovuto alla mancata applicazione dei livelli tariffari indicati per il biglietto urbano di corsa semplice nella d.g.r. n. 37118 del 29 giugno 1998, tenendo conto altresì dei servizi urbani svolti da ATM s.p.a. non ammessi a contributo di esercizio.

I contributi di esercizio per i servizi urbani svolti da aziende di trasporto pubblico locale nei rimanenti comuni sono ripristinati, per l'anno 2001, nelle quote definite per ciascuna azienda nel decreto del direttore generale n. 9486/427 del 23 aprile 2001 di determinazione del saldo dei contributi di esercizio per l'anno 2000, per un importo complessivo di L. 3.807.000.000 (€ 1.966.151,41). Tali determinazioni trovano adeguate risorse disponibili nell'UPB 4.8.2.3.2.123 «Completamento della riforma del trasporto pubblico locale».

43. È autorizzata la spesa in conto capitale di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29) per il 2001, quale cofinanziamento regionale degli interventi del fondo unico istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per incentivi alle imprese operanti in Lombardia.

44. Per le stesse finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa in capitale di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29).

45. I maggiori oneri derivanti dal presente articolo sono di L. 70.676.442.149 (€ 36.501.336,15) di competenza e di cassa per il 2001 di cui L. 23.276.266.160 (€ 12.021.188,24) di parte corrente e L. 47.400.175.989 (€ 24.480.147,91) in capitale, di L. 9.891.709.400 (€ 5.108.641,56) di competenza per il 2002 di cui L. 2.200.000.000 (€ 1.136.205,18) di parte corrente e L. 7.691.709.400 (€ 3.972.436,39) in capitale e di L. 212.609.400 (€ 109.803,59) di competenza per il 2003 dovuti a maggiori spese di parte corrente di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) e a maggiori risorse rese disponibili in capitale di L. 1.287.390.600 (€ 664.881,76).

46. Ai maggiori oneri di competenza e di cassa per l'anno 2001 di L. 23.276.266.160 (€ 12.021.188,24) di parte corrente si provvede per L. 3.610.870.446 (€ 1.864.858,95) mediante le risorse rese disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1), per L. 7.458.333.333 (€ 3.851.907,71) con le risorse di parte corrente rese disponibili all'articolo 3, comma 6, e per L. 12.207.062.381 (€ 6.304.421,58) mediante le risorse rese disponibili di cui all'articolo 9, comma 14, e di L. 47.400.175.989 (€ 24.480.147,91) in capitale, si provvede per L. 44.065.834.532 (€ 22.758.104,26) mediante le risorse rese disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1), per L. 2.822.762.704 (€ 1.457.835,27) mediante le risorse rese disponibili in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 6, e per L. 511.578.753 (€ 264.208,38) mediante le risorse rese disponibili di cui all'articolo 5, comma 3.

47. Ai maggiori oneri di competenza per l'anno 2002 di L. 2.200.000.000 (€ 1.136.205,18) di parte corrente si provvede mediante le risorse rese disponibili di cui all'articolo 9, comma 14, e di L. 7.691.709.400 (€ 3.972.436,39) in capitale mediante le risorse in capitale rese disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1).

48. Al maggior onere di competenza per l'anno 2003 di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) di parte corrente si provvede per L. 1.050.000.000 (€ 542.279,74) con le risorse rese di-

sponibili di cui all'articolo 8, comma 1 (tabella 1), e per L. 450.000.000 (€ 232.405,60) con le risorse rese disponibili di cui all'articolo 9, comma 14.

49. Le maggiori risorse rese disponibili in capitale per il 2003 sono pari a L. 1.287.390.600 (€ 664.881,76).

50. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- Al titolo 3, categoria 1 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.6 «Interessi attivi» è ridotta di L. 3.553.005.071 (€ 1.834.973,98) per il 2001;

- Al titolo 1, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 1.1.2 «Tasse», è incrementata di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29) per il 2002;

- Al titolo 3, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.7 «Fitti e canoni», è incrementata di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) per il 2001;

- Al titolo 3, categoria 3, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.3.9 «Proventi derivanti da servizi regionali», è incrementata di L. 3.434.556.274 (€ 1.773.800,28) per il 2001;

- Al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.4.10 «Introiti diversi», è incrementata per l'esercizio finanziario 2001 di L. 409.000.000 (€ 211.230,87);

- Al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2001 dell'UPB 3.4.11 «Rimborsi e recuperi da Enti del settore pubblico», è ridotta di L. 5.148.261.692 (€ 2.658.855,27);

- Al titolo 1, categoria 1, la dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.1 «Imposte» è incrementata di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60) di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 e di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60) di competenza per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

- Al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.4.12 «Altri rimborsi e recuperi» è incrementata per l'esercizio finanziario 2001 di L. 2.196.504.854 (€ 1.134.400,09);

- Al titolo 4, categoria 2, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.18 «Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in capitale» è ridotta di L. 3.718.390.040 (€ 1.920.388,19) per l'anno 2001 è incrementata solo per la competenza di L. 3.906.290.600 (€ 2.017.430,73) per il 2002 e L. 3.885.390.600 (€ 2.006.636,78) per il 2003;

- Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.160 «Trasferimenti da altri soggetti» è incrementata di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) per il 2001.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- Alla funzione obiettivo 2.5.2 «Una educazione scolastica ed universitaria di piena competenza regionale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» è incrementata di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29) per il 2002;

- Alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.8.2.5.2.125 «Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici» è incrementata di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) per il 2001;

- Alla funzione obiettivo 2.3.3 «Industria e P.M.I.», spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 2.3.3.6.3.28 «Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di sviluppo integrato del sistema produttivo e del turismo in aree svantaggiate e di confine in ambito comunitario» è incrementata di L. 21.220.104.337 (€ 10.959.269,28) di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di L. 1.278.000.000 (€ 660.031,92) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;

- Alla funzione obiettivo 2.5.1 «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro», spesa corrente, la dotazione finanziaria dell'UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale», è incrementata di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) di competenza

e di cassa per il 2001 e di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) di competenza per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

– Alla funzione obiettivo 2.3.8 «Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico», spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 2.3.8.1.3.51 «Sostegno alla diffusione della ricerca e dei processi innovativi di trasferimento tecnologico», è incrementata di L. 1.690.000.000 (€ 872.812,16) di competenza e di cassa per il 2001 e di L. 1.320.000.000 (€ 681.723,11) di competenza per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

– Alla funzione obiettivo 4.10.4 «Qualificazione urbana», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.10.4.1.2.233 «Iniziativa in materia di Opere Pubbliche» è incrementata di L. 9.000.000 (€ 4.648,11) per il 2001;

– Alla funzione obiettivo 3.7.3 «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.3.3.2.306 «Comunicazione e informazione dei cittadini» è incrementata di L. 400.000.000 (€ 206.582,76);

– Alla funzione obiettivo 4.10.5 «Interventi per la montagna e Piano Valtellina», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e la dotazione di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.10.5.4.3.240 «Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda» sono incrementate rispettivamente di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) e L. 9.000.000.000 (€ 4.648.112,09);

– Alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.4.7.3.41 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica» è incrementata di L. 247.600.526 (€ 127.875,00);

– Alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica» è incrementata di L. 6.060.525 (€ 3.130,00);

– Alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e le dotazioni di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003 dell'UPB 5.0.4.0.2.237, la cui descrizione è così modificata, «Programmi operativi relativi al FSE», sono incrementate di L. 3.500.000.000 (€ 1.807.599,15);

– Alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 5.0.4.0.3.253 «Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari», è incrementata di L. 124.081.086 (€ 64.082,53);

– Alla funzione obiettivo 4.8.2. «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale», spesa corrente, la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per il 2001, dell'UPB 4.8.2.3.2.123 «Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale» è incrementata di L. 18.300.000.000 (€ 9.451.161,25);

– Alla funzione obiettivo 3.7.2 «Adeguamento della rete delle strutture sanitarie», spesa in conto capitale per investimenti, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 dell'UPB 3.7.2.0.3.261 «Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario» è incrementata di L. 5.400.000.000 (€ 2.788.867,26);

– Alla funzione obiettivo 1.1.2 «Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e la dotazione di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 «Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata» sono incrementate rispettivamente di L. 400.000.000 (€ 206.582,76) e di L. 700.000.000 (€ 361.519,83);

– Alla funzione obiettivo 2.3.3 «Industria e P.M.I.», spesa in conto capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.3.4.3.25 «Coordinamento ed integrazione degli strumenti di incentivazione e agevolazione alle imprese» è incrementata di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29);

– Alla funzione obiettivo 5.0.2. «Risorse operative», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa

per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 5.0.2.0.1.193 «Spese per la gestione finanziaria della Regione» è incrementata di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80);

– Alla funzione obiettivo 2.3.1. «Artigianato», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.1.1.3.16 «Sostegno della promozione e incentivazione dello sviluppo del comparto artigiano» è incrementata di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29).

ART. 7

(Disposizioni non finanziarie)

1. Alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia) è apporata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il comma 2-bis:

«2-bis. Gli impegni di spesa possono essere assunti previo accertamento della relativa somma in entrata sul capitolo di cui al comma 1.»

2. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale i finanziamenti della Fondazione Cariplo iscritti ai capitoli 4.10.4.1.3.112.4953 «Spese per il recupero e sistemazione della "Casa del Guardiano delle Acque" di Castelletto di Abbiategrasso», 1.2.2.1.2.11.5516 «Spese per la realizzazione della colonna mobile di pronto intervento di protezione civile», 2.4.1.2.3.56.5498 «Contributo della fondazione Cariplo per interventi di restauro e valorizzazione del complesso edilizio monumentale di Valmarina», 2.4.1.2.3.56.5502 «Contributo della fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto "sistema informativo regionale beni culturali (Sirbec) Carta del rischio del patrimonio culturale», 2.4.1.4.3.60.5514 «Contributo della fondazione Cariplo per il progetto "Realizzazione della mediateca di S. Teresa", 4.10.3.2.2.109.5014 «Spese per il progetto di ricerca sul comportamento biotecnico della vegetazione nell'ingegneria naturalistica», 3.7.2.0.2.256.5010 «Spese per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relativa attrezzatura sanitaria per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza 118» e 4.10.4.1.2.233.5307 «Spese per delle iniziative nell'ambito del progetto Riscopriamo il Naviglio», non siano stati impegnati completamente, le somme stanziare e non impegnate possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste per l'utilizzo dei fondi, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

3. Le descrizioni delle UPB 5.0.2.0.1.177 «Formazione e previdenze al personale» 5.0.2.0.1.181 «Amministrazione beni immobili regionali» sono modificate rispettivamente in «Assunzione e formazione» e «Amministrazione beni mobili e immobili regionali».

4. Il termine di tre anni di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 34/1998, è prorogato per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali e comunque per non oltre due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001.

5. Per l'anno 2002, ai fini dell'individuazione degli importi delle tasse automobilistiche, si applica il tariffario unico nazionale, disciplinato dall'articolo 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Per i periodi di imposta successivi, gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.

6. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 55 è aggiunto il comma 2-bis:

«2-bis. La riscossione dei crediti certi ed esigibili può inoltre essere effettuata in fase di ordinazione della spesa, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali.»

b) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96

(Applicazione della legge statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 76/2000.»

7. In via straordinaria le revocche e i divieti previsti dal comma 6 dell'articolo 28 septies della l.r. 34/1978 non si applicano per l'anno 2000 qualora il versamento della quota per il medesimo anno sia stato effettuato entro il 31 gennaio 2001.

8. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la tabella del comma 4 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

	DIR	D3	D1	C1	B3	TOT
a) Presidente	1	1	1	1	1	5
b) Vice Presidente	1	0	1	1	0	3
c) Cons. segretari	1	0	0	1	0	2

b) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la categoria dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio.»;

c) il comma 6 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.».

9. Agli oneri conseguenti all'applicazione del comma 8 si provvede per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti con le risorse stanziati all'UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio regionale».

10. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui ai commi 1 e 2 è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimenti della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.»;

b) al comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente capoverso:

«Agli oneri previdenziali ed assistenziali in favore del personale addetto alle segreterie, si provvede con gli stanziamenti di spesa complessivi annualmente determinati per il personale della Giunta regionale.».

11. Agli oneri conseguenti all'applicazione del comma 10 si provvede per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti con le risorse stanziati all'UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane».

12. Alle UPB di cui all'allegata tabella n. 5 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nella attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

ART. 8

(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali)

1. Sono autorizzate per il triennio 2001/2003 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella n. 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai

sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2001-2002-2003 come dall'allegata tabella n. 2.

3. All'onere di cui al comma 2, pari a L. 64.273.327.146 (€ 33.194.403,23) di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2001, di cui L. 60.009.442.765 (€ 30.992.290,73) in conto capitale e L. 4.263.884.381 (€ 2.202.112,51) di parte corrente, si provvede per L. 60.009.442.765 (€ 30.992.290,73) in capitale e per L. 3.913.884.381 (€ 2.021.352,59) corrente, con quota parte delle corrispondenti risorse rese disponibili di cui al comma 1, per L. 350.000.000 (€ 180.759,91) corrente con le risorse rese disponibili di cui all'articolo 9, comma 14.

4. All'onere di cui al comma 2, pari a L. 1.399.021.024 (€ 722.534,06) di parte corrente per l'anno 2002 e L. 2.230.313.023 (€ 1.151.860,55) per l'anno 2003 si provvede con quota parte delle corrispondenti risorse rese disponibili di cui all'articolo 9, comma 14. Le maggiori risorse in capitale disponibili di cui all'allegata tabella n. 2, per il 2002 sono di L. 3.422.061.122 (€ 1.767.347,08).

5. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui all'allegata tabella n. 3, di L. 451.547.025.710 (€ 233.204.576,69), di cui L. 86.326.615.700 (€ 44.583.976,25) per il 2001, L. 222.072.282.256 (€ 114.690.762,27) per il 2002 e L. 143.148.127.754 (€ 73.929.838,17) per il 2003; le autorizzazioni di parte corrente sono di L. 11.188.063.700 (€ 5.778.152,69) per il 2001, di L. 1.840.000.000 (€ 950.280,69) per il 2002 e di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) per il 2003; le autorizzazioni in capitale sono di L. 75.138.552.000 (€ 38.805.823,57) per il 2001, L. 220.232.282.256 (€ 113.740.481,57) per il 2002 e L. 142.148.127.754 (€ 73.413.381,27) per il 2003.

6. Alla copertura dell'onere complessivo di L. 86.326.615.700 (€ 44.583.976,25) per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 2001 di cui L. 11.188.063.700 (€ 5.778.152,69) di parte corrente e L. 75.138.552.000 (€ 38.805.823,57) in capitale, si provvede per L. 11.188.063.700 (€ 5.778.152,69) di parte corrente e per L. 69.790.290.308 (€ 36.043.676,92) in capitale con quota parte delle corrispondenti risorse disponibili derivanti dalle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e per L. 200.000.000 (€ 103.291,38) con quota parte delle corrispondenti risorse rese disponibili al comma 13 e per L. 5.148.261.692 (€ 2.658.855,27) in capitale con quota parte delle risorse rese disponibili all'articolo 5 comma 3.

7. Con le rimanenti risorse in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, pari complessivamente a L. 100.000.000.000 (€ 51.645.689,91), si provvede alla riduzione dei mutui per la copertura del disavanzo di esercizio previsto all'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

8. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l'anno 2002, di cui al comma 5 di L. 220.232.282.256 (€ 113.740.481,57) si provvede per L. 67.487.015.387 (€ 34.854.134,70) con le risorse disponibili conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e per L. 3.422.061.122 (€ 1.767.347,08) con le disponibilità di cui al comma 4 e per L. 149.323.205.747 (€ 77.118.999,80) con l'assunzione di mutui e conseguentemente alla dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali» è incrementata per pari importo nel 2002.

9. Alle maggiori spese di parte corrente di L. 1.840.000.000 (€ 950.280,69) per il 2002 di cui al comma 5 si provvede per L. 1.050.000.000 (€ 542.279,74) con le risorse rese disponibili per lo stesso anno di cui all'allegata tabella n. 1 e per L. 790.000.000 (€ 408.000,95) con le corrispondenti risorse rese disponibili all'articolo 9, comma 14.

10. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l'anno 2003, di cui al comma 5 per L. 142.148.127.754 (€ 73.413.381,27) si provvede per L. 1.287.390.600 (€ 664.881,76) con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 45, per L. 13.491.917.200 (€ 6.967.993,72) con le rimanenti risorse rese disponibili conseguenti alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, per L. 127.368.819.954 (€ 65.780.505,79) si provvede con l'assunzione di mutui e conseguentemente la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali» è incrementata per pari importo nel 2003.

11. Alle maggiori spese di parte corrente previste per l'anno 2003, di cui al comma 5, pari a L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) si provvede con quota parte delle risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14.

12. La contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 10 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2002 e 2003 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.

13. Con la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 7, pari a L. 2.083.000.000 (€ 1.075.779,72), di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» si provvede all'incremento per pari importo dell'UPB 5.0.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti». Con la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 7, pari a L. 1.897.500.000 (€ 979.976,97) di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui» si provvede per L. 1.697.500.000 (€ 876.685,59) all'incremento dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» e per L. 200.000.000 (€ 103.291,38) alla copertura degli oneri di cui al comma 6.

14. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2002 e 2003, si provvede con gli stanziamenti delle UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» e 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui» del bilancio degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

15. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui all'allegata tabella n. 3.

16. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nell'allegata tabella n. 3.

ART. 9

(Mutui per disavanzi della Sanità e variazioni di bilancio concernenti gli adempimenti derivanti dall'articolo 1, comma 4, articolo 2, comma 4 e articolo 5, comma 2 del d.lgs. 56/2000)

1. È autorizzata l'assunzione di mutui, fino all'importo massimo di L. 1.000.000.000.000 (€ 516.456.899,09), a copertura dei disavanzi della spesa sanitaria di parte corrente a tutto il 31 dicembre 2000. L'assunzione dei predetti mutui può essere effettuata anche in quote parti in relazione alle diverse annualità a cui si riferiscono i disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

2. Per il ripiano dei disavanzi alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999 la contrazione del mutuo è prevista dal decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 (Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali) convertito in legge 28 marzo 2001, n. 129.

3. Per il ripiano dei disavanzi dell'esercizio 2000 la contrazione del mutuo è subordinata all'approvazione di specifica autorizzazione come previsto dall'accordo sancito in data 3 agosto 2000 tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

4. Tale mutuo sarà stipulato con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso sopra specificato è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

5. La Giunta regionale assume il mutuo autorizzato con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6. L'ammortamento del mutuo di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore all'1 novembre 2001; l'onere derivante dall'ammortamento del mutuo è per l'esercizio 2001 di L. 15.925.880.245 (€ 8.225.030,73).

7. In alternativa ai mutui di cui ai commi precedenti, la

Regione può ricorrere ad altre forme di finanziamento di cui all'articolo 1 comma 10 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003) e con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo citato.

8. La copertura finanziaria degli oneri di ammortamento viene autorizzata nell'allegata tabella n. 6.

9. Ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2001, concernenti rispettivamente la «Determinazione delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» e la «Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» vengono ride terminate le previsioni di entrata sul bilancio 2001-2003 riguardanti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quota regionale dell'accisa erariale sulle benzine per autotrazione, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive.

10. In relazione a quanto disposto dai decreti di cui al comma 8, viene autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 un incremento del finanziamento del Servizio sanitario di L. 240.603.000.000 (€ 124.261.079,29).

11. Le somme destinate a finanziare il Servizio sanitario per il 2001 sono pari a L. 19.818.559.000.000 (€ 10.235.431.525,56).

12. Le previsioni di spesa relative al servizio sanitario per entrambi gli esercizi 2002 e 2003 sono altresì incrementate di L. 240.603.000.000 (€ 124.261.079,29).

13. In conseguenza della contrazione del mutuo per la copertura dei disavanzi della spesa sanitaria e degli adempimenti di cui al d.lgs. 56/2000, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2001 e pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella n. 6.

14. In conseguenza alle operazioni del presente articolo, le maggiori risorse resesi disponibili sono pari a L. 12.557.062.381 (€ 6.485.181,50) per l'esercizio 2001, L. 4.389.021.024 (€ 2.266.740,19) per l'esercizio finanziario 2002 e L. 3.680.313.023 (€ 1.900.723,05) per l'esercizio finanziario 2003.

ART. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 13 agosto 2001

Carlo Lio

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 agosto 2001, prot. n. 22702/1575)

— • —

Allegato "A"
DIFFERENZE TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
QUADRO RIASSUNTIVO RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

ENTRATE	LIRE	EURO
TOTALI RESIDUI EFFETTIVI:	21.585.642.091.721	11.148.053.779,55
TOTALI RESIDUI PRESUNTI:	42.547.394.865.962	21.973.895.616,81
DIFFERENZA:	-20.961.752.774.241	-10.825.841.837,26
SPESE		
TOTALI RESIDUI EFFETTIVI:	16.301.354.356.508	8.418.946.921,92
TOTALI RESIDUI PRESUNTI:	43.032.855.899.895	22.224.615.317,02
DIFFERENZA:	-26.731.501.543.387	-13.805.668.395,10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB	DIFFERENZA	UPB	DIFFERENZA	UPB	DIFFERENZA
1.1.1.2.2.1	+365.457.684	2.3.4.3.3.281	-1.633.389.725	2.5.2.2.3.76	-9.043.605.000
1.1.1.5.2.232	-24.784.679.240	2.3.4.4.2.34	-787.297.235	2.5.2.3.2.77	+301.440.668
1.1.1.5.3.265	+26.154.228	2.3.4.4.3.35	-15.437.054.960	2.5.3.1.3.283	-868.893.322
1.1.2.1.2.3	+137.556.052	2.3.4.5.2.36	+194.315.416	2.5.3.2.2.80	+393.234.598
1.1.5.1.2.227	+865.783.568	2.3.4.5.3.37	-7.451.247.699	2.5.3.2.3.81	-4.951.600.000
1.1.5.1.3.279	+2.093.250	2.3.4.6.2.38	+197.288.748	2.5.4.1.3.83	-206.645.172
1.1.6.1.3.6	-41.835.409.191	2.3.4.6.3.39	-9.819.580.363	2.5.4.2.3.85	-1.000.000.000
1.1.6.2.2.7	+41.632.736	2.3.4.7.2.40	-10.000.000	2.5.4.3.2.86	+10.782.163
1.2.1.1.2.9	+140.000.000	2.3.5.1.2.42	+3.495.624.600	3.6.1.1.2.87	-230.306.189
1.2.2.1.2.11	-89.288.914	2.3.5.1.3.43	-17.803.693.135	3.6.1.2.2.88	-172.852.565
1.2.2.1.3.12	-94.464.212	2.3.5.2.2.44	+3.695.257.638	3.6.1.3.3.89	-159.477.730.525
1.2.2.2.2.13	+52.153.640	2.3.5.2.3.45	+262.841.935	3.6.2.1.2.91	+21.601.358.430
1.2.2.4.2.14	-154.166	2.3.6.1.3.47	-601.600.000	3.6.2.1.3.92	-28.083.077.285
2.3.1.1.2.15	-6.631.286.457	2.3.8.1.3.51	+67.105.874.833	3.6.3.1.2.93	+3.681.652.833
2.3.1.1.3.16	-5.748.451.480	2.3.9.1.2.52	+399.900.000	3.6.4.1.2.94	-106.583.628
2.3.2.1.2.17	-1.268.110.667	2.3.9.1.3.53	-250.000.000	3.6.4.1.3.284	-2.111.281.979
2.3.2.1.3.18	-429.640.000	2.4.1.1.2.54	-356.049.062	3.6.4.2.2.95	+1.106.268.837
2.3.2.2.2.19	+700.000.000	2.4.1.2.2.55	+23.833.334	3.6.5.1.2.97	-5.184.602.751
2.3.2.2.3.20	-1.393.195.928	2.4.1.2.3.56	-3.174.679.808	3.6.6.1.2.98	-9.168.919.668
2.3.3.1.2.21	+1.165.910.083	2.4.1.3.3.58	-957.649.268	3.6.6.2.2.285	-81.050.000
2.3.3.1.3.22	-989.691.084	2.4.1.4.2.59	-2.911.537.239	3.6.7.1.2.100	+6.588.205.580
2.3.3.3.3.23	-13.993.618.756	2.4.1.6.2.63	+2.472.174.610	3.6.8.1.2.286	-2.938.363.016
2.3.3.4.3.25	-664.793.336	2.4.2.2.3.67	-3.290.968.418	3.6.10.1.2.90	-226.292.804
2.3.3.5.3.26	-1.012.180.000	2.4.2.3.2.68	-4.835.804	3.7.1.0.2.258	-4.696.904.573
2.3.3.6.2.27	-627.602.345	2.5.1.1.2.70	+164.284.719	3.7.1.0.2.260	-11.687.333
2.3.3.6.3.28	-81.649.608.580	2.5.1.1.3.71	-4.389.338.823	3.7.2.0.2.256	-425.057.854.788
2.3.4.1.2.29	+251.592.439	2.5.1.2.2.72	-24.000.471.391	3.7.2.0.2.257	-24.573.993.987
2.3.4.1.3.30	-273.192.383.634	2.5.1.2.3.282	+25.724.538	3.7.2.0.2.259	-163.045.564
2.3.4.2.2.31	-717.565.761	2.5.2.1.2.73	-2.224.114.645	3.7.2.0.3.261	-79.466.000.000
2.3.4.2.3.32	-859.534.341	2.5.2.1.3.74	-6.227.473.921	3.7.2.3.3.270	-245.164.365.674
2.3.4.3.2.33	-114.495.025	2.5.2.2.2.75	-311.787.000	3.7.3.0.2.275	-399.583.360

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB	DIFFERENZA	UPB	DIFFERENZA	UPB	DIFFERENZA
3.7.4.1.3.287	-2.585.180	4.9.6.1.2.156	+530.582.448	5.0.1.0.1.172	+1.601.870.508
3.7.4.2.2.288	-1.669.144.859	4.9.6.1.3.157	-3.878.417.851	5.0.2.0.1.174	-81.585.063.327
3.7.4.2.3.277	-66.828.295.738	4.9.6.2.2.299	+15.146.668	5.0.2.0.1.177	+354.257.990
3.7.4.3.2.289	-39.754.167	4.9.6.2.3.158	-62.484.425	5.0.2.0.1.181	-1.031.860.800
3.7.4.4.2.243	-1.400.000.000	4.9.6.3.2.159	-159.297.846	5.0.2.0.1.182	-451.889.050
3.7.4.4.3.290	-138.584.521.616	4.9.6.3.3.160	-154.900.682	5.0.2.0.1.184	-1.748.192.640
4.8.2.1.2.120	-7.707.472.614	4.9.7.1.2.161	-91.623.435	5.0.2.0.1.191	+101.171.692
4.8.2.3.2.123	+607.993.316	4.9.7.1.3.162	-129.208.495	5.0.2.0.1.193	+10.545.483.919
4.8.2.3.3.124	-50.727.306.893	4.9.7.3.3.164	-800.000.000	5.0.2.0.2.179	-2.802.213.088
4.8.2.5.2.125	-319.222.255	4.10.1.2.3.102	-100.184.186	5.0.2.0.2.186	+1.026.880.444
4.8.2.5.3.126	-188.107.832	4.10.1.3.2.103	+4.731.913	5.0.2.0.2.187	+1.644.905.096
4.8.3.2.3.128	-5.549.546.121	4.10.2.1.2.104	+110.059.201	5.0.2.0.2.230	-340.249.149
4.8.3.4.3.130	+73.017.146	4.10.2.1.3.291	-2.477.263.171	5.0.2.0.2.231	-13.701.443
4.8.3.6.3.131	+99.455.382	4.10.2.2.3.106	-1.655.165.445	5.0.2.0.2.264	-735.342.481
4.8.3.7.2.132	-299.018	4.10.3.1.2.108	+22.886.053	5.0.3.0.1.196	-333.194
4.8.3.7.3.295	-332.634.244	4.10.3.3.2.292	-523.408.795	5.0.4.0.1.241	-55.314.882
4.8.5.2.2.135	+230.770.891	4.10.3.3.3.110	-612.914.993.517	5.0.4.0.2.200	-221.725.081
4.8.5.2.3.136	-18.895.000.053	4.10.3.5.3.111	-14.883.947.629	5.0.4.0.2.210	-1.931.787.013
4.9.1.1.3.138	-42.423.282.923	4.10.4.1.2.233	+16.324.853	5.0.4.0.2.216	+864.922.224.398
4.9.1.2.2.139	-1.811.864	4.10.4.1.3.112	-114.729.567.582	5.0.4.0.2.237	-212.316.600
4.9.1.2.3.296	-11.902.969.960	4.10.4.2.3.113	+27.885.064	5.0.4.0.2.249	+394.747.387
4.9.2.1.3.141	-12.300.000.000	4.10.5.1.2.293	-113.872.356	5.0.4.0.3.211	-114.609.213.209
4.9.2.2.2.142	+827.409.926	4.10.5.1.3.114	-10.698.526.725	5.0.4.0.3.222	-20.000.000.000
4.9.2.2.3.297	-400.000.000	4.10.5.2.3.300	-355.895.260.169	5.0.4.0.3.253	-12.418.192.444
4.9.2.3.3.143	-4.487.784.913	4.10.5.4.3.240	-36.286.923.100	5.0.4.0.3.266	-200.784.097.690
4.9.2.4.2.144	-71.843.500	4.11.1.1.2.226	-15.855.765	5.0.4.0.6.207	-141.934.594
4.9.2.4.3.145	-9.070.932.540	4.11.2.1.2.116	-10.436.157.766	6.0.0	CAPITOLI
4.9.3.3.2.148	+1.068.136.667	4.11.2.1.3.117	-182.171.332.256	673	-342.500.000
4.9.3.4.3.149	-199.468.291.855	5.0.1.0.1.169	-1.520.833.334	675	-2.045.086.664
4.9.4.1.3.151	-4.217.865.102	5.0.1.0.1.170	-150.744.687	677	-19.267.548.329
4.9.5.2.2.154	-3.192.350	5.0.1.0.1.171	-77.454.263	679	+231.722.142.767
				683	+22.668.000
				872	-7.345.730.303
				921	+586.199
				1448	-15.296.253.315
				1966	-1.788.519.590.309
				3817	-9.988.889.333.334
				3851	-12.214.437.247.698
				4296	-71.111.965
TOTALE:					-26.731.501.543.387

TABELLA 1 - RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA					
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003
				competenza		cassa			
				lire	euro				
1.2.2.2.2.13	Corrente	Comune sicuro	-100.000.000	-51.645,69	-100.000.000	0	0	0	
			L.R.4/2001						
1.2.2.3.2.280	Corrente	Sviluppo della Meteorologia regionale nell'ambito del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito	-70.000.000	-36.151,98	-70.000.000	0	0	0	
			L.R.4/2001						
2.3.1.1.3.16	Capitale	Sostegno della promozione e incentivazione dello sviluppo del comparto artigiano	-3.000.000.000	-1.549.370,70	-3.000.000.000	0	0	0	
			DGR 48221/2000 (in attuazione della l.r.31/96, art.6, comma 2 come sostituito dall'art.1, comma 2 della l.r.2/99)						
2.3.3.1.3.22	Capitale	Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde	-7.000.000.000	-3.615.198,29	-7.000.000.000	0	0	0	
			L.R.4/2001						
2.3.3.3.3.23	Capitale	Sviluppo del potenziale di attrattività in aree economiche omogenee e di crisi	-15.000.000.000	-7.746.853,49	-15.000.000.000	0	0	0	
			L.R.4/2001						
			L.R.3/1999						
2.3.3.4.3.25	Capitale	Coordinamento ed integrazione degli strumenti di incentivazione e agevolazione alle imprese	-2.000.000.000	-1.032.913,80	-2.000.000.000	0	0	0	
			L.R.4/2001						

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA						
				Previsione 2001			Previsione 2002			Previsione 2003
				competenza		cassa	Previsione 2002			
				lire	euro					
2.3.4.2.2.31	Corrente	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività' aziendale	-400.000.000	-206.582,76	-400.000.000	0	0	0	0	
		L.R.4/2001								
2.3.4.5.2.36	Corrente	Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalita' di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica	-200.000.000	-103.291,38	-200.000.000	0	0	0	0	
		L.R.4/2001								
2.3.4.6.3.39	Capitale	Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali	-503.000.000	-259.777,82	-503.000.000	0	0	0	0	
		L.R.4/2001								
2.3.4.7.2.40	Corrente	Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica	-50.000.000	-25.822,84	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	
		L.R.4/2001								
2.3.5.1.3.43	Capitale	Sviluppo di sistemi turistici locali nei territori con una marcata vocazione	-34.207.500.000	-17.666.699,38	-34.207.500.000	-1.210.126.342	-1.210.126.342	0	0	
		L.R.4/2001								

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA					
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003
				lire	euro	competenza	cassa		
2.3.6.2.2.304	Corrente	Sostegno alla gestione dei servizi alla persona per le cooperative sociali	-200.000.000	-103.291,38	-200.000.000		0	0	0
			L.R.4/2001						
2.3.7.1.3.49	Capitale	Sostegno allo sviluppo e alla diffusione della new economy	-4.200.000.000	-2.169.118,98	-4.200.000.000		0	0	0
			L.R.4/2001						
2.3.8.1.3.51	Capitale	Sostegno alla diffusione della ricerca e dei processi innovativi di trasferimento tecnologico	-9.311.000.000	-4.808.730,19	-9.311.000.000		0	0	0
			DGR 48968/2000 (in attuazione della l.r.31/96, art.6, comma 2 come sostituito dall'art.1, comma 2 della l.r.2/99)						
2.3.8.2.2.310	Corrente	Sviluppo di nuovi interventi di assistenza finanziaria per l'innovazione	-323.000.000	-166.815,58	-323.000.000		0	0	0
			DGR 49488/2000 (in attuazione della l.r.31/96, art.6, comma 2 come sostituito dall'art.1, comma 2 della l.r.2/99)						
2.4.1.2.3.56	Capitale	Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali	-14.050.000.000	-7.256.219,43	-14.050.000.000		0	0	0
			L.R.4/2001						
			L.R.25/2000						

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA					
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003
				lire	euro	competenza	cassa		
2.4.1.4.3.60	Capitale	Sviluppo, riqualificazione e coordinamento delle reti e dei sistemi bibliotecari e museali, ed elaborazione di linee guida, di standard e di modelli innovativi di gestione	-2.000.000.000	-1.032.913,80		-2.000.000.000	0	0	0
			L.R.4/2001						
3.6.1.3.3.89	Capitale	Riqualificazione edilizia delle strutture socio-sanitarie integrate e socio-assistenziali	-4.000.000.000	-2.065.827,60		-4.000.000.000	0	0	0
			L.R.4/2001						
4.10.1.2.3.102	Capitale	Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche	-3.195.836.600	-1.650.511,86		-3.195.836.600	0	0	0
			L.R.4/2001						
			L.R.25/2000						
4.10.2.2.3.106	Capitale	Definizione di programmi d'intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale	-3.900.000.000	-2.014.181,91		-3.900.000.000	0	0	0
			L.R.4/2001						
4.10.3.3.3.110	Capitale	Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative	-2.000.000.000	-1.032.913,80		-2.000.000.000	0	0	0
			L.R.25/2000						
4.10.4.1.3.112	Capitale	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	-3.200.000.000	-1.652.662,08		-3.200.000.000	0	0	0
			L.R.4/2001						

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA					
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003
				lire	competenza		cassa		
					euro				
4.10.4.2.3.113	Capitale	Promozione della qualificazione urbana e della valorizzazione delle aree verdi di connessione delle aree urbane	-12.902.534,976	-6.663.603,20	-12.902.534,976	-4.793.995,716	0		
		L.R.4/2001							
		L.R.25/2000							
4.10.5.4.3.240	Capitale	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	-7.000.000.000	-3.615.198,29	-7.000.000.000	0	0		
4.11.2.1.3.117	Capitale	Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato	-500.000.000	-258.228,45	-500.000.000	-2.700.000.000	0		
4.8.2.2.3.122	Capitale	Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità ¹ nelle aree metropolitane regionali	0	0,00	0	-2.000.000.000	0		
4.8.2.3.3.124	Capitale	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	-6.750.000.000	-3.486.084,07	-6.750.000.000	0	0		
4.8.2.5.3.126	Capitale	Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici	-420.000.000	-216.911,90	-420.000.000	0	0		
4.8.3.1.3.127	Capitale	Completamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità	-1.035.000.000	-534.532,89	-1.035.000.000	-15.284.039,829	0		

D.G.R.3867/2001(in attuazione della L.r.31/96, art.6, comma 2 come sostituito dall'art. 1, comma 2 della L.r.2/99)

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA						
				Previsione 2001			Previsione 2002			Previsione 2003
				lire	competenza		cassa	euro	euro	
					competenza	euro				
4.8.3.2.3.128	Capitale	Riqualificazione della rete viaria locale e sui nodi critici della viabilità regionale	-10.012.000.000	-5.170.766,47	-10.012.000.000	-11.327.920.000	0	0		
			L.R.4/2001							
4.8.3.4.3.130	Capitale	Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell'Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000	-24.613.991.741	-12.712.065,85	-24.613.991.741	-5.406.000.000	0	0		
			D.G.R.3867/200 (in attuazione della L.r.31/96, art.6, comma 2 come sostituito dall'art.1, comma 2 della L.r.2/99)							
4.8.3.6.3.131	Capitale	Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale	-5.000.000.000	-2.582.284,50	-5.000.000.000	0	0	0		
			L.R.4/2001							
4.8.4.2.3.133	Capitale	Sviluppo degli aeroporti minori e dei servizi elicotteristici	-798.000.000	-412.132,61	-798.000.000	0	0	0		
			L.R.4/2001							
4.8.5.1.3.134	Capitale	Interventi di completamento, sviluppo e riorganizzazione dei flussi logistici e delle relative infrastrutture	-2.000.000.000	-1.032.913,80	-2.000.000.000	0	0	0		
			D.G.R.3867/200 (in attuazione della L.r.31/96, art.6, comma 2 come sostituito dall'art.1, comma 2 della L.r.2/99)							
			L.R.4/2001							

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA					
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003
				competenza		cassa			
				lire	euro				
4.8.5.2.3.136	Capitale	Sviluppo del sistema Idroviarario padano-veneto e delle idrovie collegate	-500.000.000	-258.228,45	-500.000.000		0	0	0
			L.R.4/2001						
4.9.2.4.3.145	Capitale	Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana	-21.359.703.488	-11.031.366,23	-21.359.703.488		-14.083.750.700		0
			L.R.4/2001						
4.9.3.4.3.149	Capitale	Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque	-14.228.000.000	-7.348.148,76	-14.228.000.000		-600.000.000		0
			L.R.4/2001						
4.9.4.1.3.151	Capitale	Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra Amministrazioni locali	-3.600.000.000	-1.859.244,84	-3.600.000.000		0		0
			L.R.4/2001						
4.9.4.2.2.152	Corrente	Supporto agli Enti Locali e alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilita'	-600.000.000	-309.874,14	-600.000.000		0		0
			L.R.6/2001, art.7						

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA						
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003	
				competenza		cassa				
				lire	euro					
4.9.6.1.3.157	Capitale	Pianificazione delle aree protette	L.R.4/2001	-400.000.000	-206.582,76	-400.000.000	0	0	0	
4.9.8.2.3.168	Capitale	Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero	L.R.4/2001	-250.000.000	-129.114,22	-250.000.000	0	0	0	
5.0.2.0.2.186	Corrente	Consulenze	L.R.4/2001	-400.000.000	-206.582,76	-400.000.000	0	0	0	
5.0.2.0.2.264	Corrente	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	L.R.4/2001	-1.700.000.000	-877.976,73	-1.700.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000	
5.0.4.0.2.248	Corrente	Fondo speciale per spese correnti	L.R. 5/2001	-600.000.000	-309.874,14	-600.000.000	0	0	0	
5.0.4.0.2.249	Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	L.R. 24/99	-14.069.818.527	-7.266.454,85	-14.069.818.527	0	0	0	
5.0.4.0.3.250	Capitale	Fondo speciale per spese d'investimento	L.R. 5/2001	-12.700.000.000	-6.559.002,62	-12.700.000.000	0	0	0	
5.0.4.0.3.254	Capitale	Fondo per progetti infrastrutturali	L.R.4/2001	-13.700.000.000	-7.075.459,52	-13.700.000.000	-1.700.000.000	-1.700.000.000	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	Autorizzazione della spesa	RIDUZIONI DI SPESA					
				Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003
				lire	competenza		cassa		
					euro				

5.0.4.0.3.266 Capitale Iniziative FRISL -28.529.000.800 -14.733.999,29 -28.529.000.800 -16.373.125.000 -13.792.150.000

L.R.4/2001

L.R.19/2000

L.R.4/2001

L.R.25/2000

L.R.4/2001

totale -292.578.386.132 -151.104.126,04 -292.578.386.132 -76.528.957.587 -14.842.150.000

di cui corrente -18.712.818.527 -9.664.364,23 -18.712.818.527 -1.050.000.000 -1.050.000.000

di cui capitale -273.865.567.605 -141.439.761,81 -273.865.567.605 -75.478.957.587 -13.792.150.000

TABELLA 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DETERMINATE EX ART.22 DELLA L.R. 34/1978

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003	
			lire	competenza				cassa
				euro				
1.1.1.5.2.232	Corrente	Realizzazione del federalismo fiscale, con la creazione di un sistema Tributario regionale che raccoglie tutti i tributi in sede locale	-2.500.000.000	-1.291.142,25	-2.500.000.000	0	0	
1.1.2.1.2.3	Corrente	Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata	283.000.000	146.157,30	283.000.000	0	0	
1.1.5.1.2.227	Corrente	Sviluppo delle funzioni di rappresentanza istituzionale e di relazione con il pubblico	1.300.000.000	671.393,97	1.300.000.000	0	0	
1.1.6.2.2.7	Corrente	Riorganizzazione dell'Ente con criteri di flessibilita', funzionalita' ed efficienza gestionale	23.000.000	11.878,51	23.000.000	0	0	
1.2.2.1.2.11	Corrente	Sistemi integrati per la Protezione Civile	-200.000.000	-103.291,38	-200.000.000	0	0	
2.3.1.1.2.15	Corrente	Sostegno della promozione e incentivazione dello sviluppo del comparto artigianato	781.025.000	403.365,75	781.025.000	300.000.000	550.000.000	

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003	
			lire	competenza				cassa
				euro				
2.3.3.1.2.21	Corrente	Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde	1.720.000.000	888.305,87	1.720.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	
2.3.4.2.2.31	Corrente	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale	-40.000.000	-20.658,28	-40.000.000	0	0	
2.3.4.4.2.34	Corrente	Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare	50.000.000	25.822,84	50.000.000	0	0	
2.3.4.6.2.38	Corrente	Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali	1.175.000.000	606.836,86	1.175.000.000	0	0	
2.3.5.2.2.44	Corrente	Qualificazione e innovazione degli strumenti turistici sul territorio	600.000.000	309.874,14	600.000.000	0	0	
2.4.1.1.2.54	Corrente	Sviluppo di programmi di comunicazione e di promozione culturale anche attraverso l'educazione permanente e la valorizzazione delle culture locali	1.600.000.000	826.331,04	1.600.000.000	0	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003
			competenza		cassa		
			lire	euro			
2.4.1.4.2.59	Corrente	Sviluppo, riqualificazione e coordinamento delle reti e dei sistemi bibliotecari e museali, ed elaborazione di linee guida, di standard e di modelli innovativi di gestione	200.000.000	103.291,38	200.000.000	0	0
2.4.1.6.2.63	Corrente	Promozione e sostegno alla produzione e diffusione dello spettacolo dal vivo, alla cinematografia, alle attività multimediali nel campo dei servizi culturali	300.000.000	154.937,07	300.000.000	0	0
2.4.2.1.2.66	Corrente	Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza	500.000.000	258.228,45	500.000.000	0	0
2.5.1.1.2.70	Corrente	Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale	-8.000.000.000	-4.131.655,19	-8.000.000.000	-4.000.000.000	-4.000.000.000
2.5.2.1.2.73	Corrente	Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema dell'educazione	3.800.000.000	1.962.536,22	3.800.000.000	0	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003
			competenza		cassa		
			lire	euro			
2.5.2.3.2.77	Corrente	Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio	-20.500.000.000	-10.587.366,43	-20.500.000.000	0	0
4.10.4.1.2.233	Corrente	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	38.000.000	19.625,36	38.000.000	0	0
4.10.4.1.3.112	Capitale	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	167.200.000	86.351,59	167.200.000	0	0
4.8.2.3.2.123	Corrente	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	2.950.000.000	1.523.547,85	2.950.000.000	0	0
4.8.2.5.2.125	Corrente	Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilita' ai fini turistici	900.000.000	464.811,21	900.000.000	0	0
4.8.5.2.2.135	Corrente	Sviluppo del sistema Idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate	-900.000.000	-464.811,21	-900.000.000	0	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003
			competenza		cassa		
			lire	euro			
4.9.1.2.2.139	Corrente	Sostegno alla ricerca per l'innovazione tecnologica tesa a migliorare l'efficienza energetica	-100.000.000	-51.645,69	-100.000.000	0	0
4.9.2.3.3.143	Capitale	Innovazioni tecnologiche, ammodernamento di impianti e nuove proposte finalizzate alla valorizzazione energetica dei rifiuti	-2.033.988.726	-1.050.467,51	-2.033.988.726	0	0
4.9.3.3.2.148	Corrente	Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità' delle acque superficiali e sotterranee	-2.478.000.000	-1.279.780,20	-2.478.000.000	0	0
4.9.6.1.2.156	Corrente	Pianificazione delle aree protette	400.000.000	206.582,76	400.000.000	0	0
4.9.6.1.3.157	Capitale	Pianificazione delle aree protette	2.233.988.726	1.153.758,89	2.233.988.726	0	0
5.0.1.0.1.170	Corrente	Funzionamento della Giunta Regionale	150.000.000	77.468,53	150.000.000	0	0
5.0.1.0.1.171	Corrente	Funzionamento Organo Regionale di Controllo	380.000.000	196.253,62	380.000.000	0	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003
			competenza		cassa		
			lire	euro			
5.0.2.0.1.174	Corrente	Risorse umane	668.536.000	345.270,03	668.536.000	0	0
5.0.2.0.1.181	Corrente	Amministrazione beni mobili e immobili regionali	-115.000.000	-59.392,54	-115.000.000	0	0
5.0.2.0.1.182	Corrente	Risorse strumentali	115.000.000	59.392,54	115.000.000	0	0
5.0.2.0.1.191	Corrente	Spese legali, contrattuali ed accessorie	500.000.000	258.228,45	500.000.000	0	0
5.0.2.0.2.179	Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	3.500.000.000	1.807.599,15	3.500.000.000	0	0
5.0.2.0.2.186	Corrente	Consulenze	1.100.000.000	568.102,59	1.100.000.000	0	0
5.0.2.0.2.187	Corrente	Azioni di comunicazione interna ed esterna	1.525.000.000	787.596,77	1.525.000.000	0	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003
			competenza		cassa		
			lire	euro			
5.0.2.0.2.264	Corrente	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	455.000.000	234.987,89	455.000.000	0	0
5.0.4.0.1.272	Corrente	Fondo di riserva spese obbligatorie	1.013.504.854	523.431,57	1.013.504.854	0	0
5.0.4.0.2.210	Corrente	Fondo per altre spese correnti	-1.000.000.000	-516.456,90	-1.000.000.000	0	-835.704.909
5.0.4.0.2.237	Corrente	Programmi operativi relativi al F.S.E.	14.069.818.527	7.266.454,85	14.069.818.527	1.599.021.024	2.516.017.932
5.0.4.0.3.211	Capitale	Fondo per il finanziamento di spese d'investimento	59.642.242.765	30.802.647,75	59.642.242.765	-3.422.061.122	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003
			competenza		cassa		
			lire	euro			
		totale	64.273.327.146	33.194.403,23	64.273.327.146	2.230.313.023	
		di cui corrente	4.263.884.381	2.202.112,51	4.263.884.381	2.230.313.023	
		di cui capitale	60.009.442.765	30.992.290,73	60.009.442.765	0	

TABELLA 3 - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali		
			competenza		cassa	Previsione 2002	Previsione 2003	
			lire	euro				
1.1.2.1.2.3	Corrente	Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata	90.000.000	46.481,12	90.000.000	0	0	0
1.1.2.5.2.263	Corrente	Strumenti di finanza innovativa	800.000.000	413.165,52	800.000.000	0	0	0
1.1.5.1.2.227	Corrente	Sviluppo delle funzioni di rappresentanza istituzionale e di relazione con il pubblico	119.000.000	61.458,37	119.000.000	0	0	0
1.2.2.1.2.11	Corrente	Sistemi integrati per la Protezione Civile	250.000.000	129.114,22	250.000.000	0	0	0
1.2.2.2.2.13	Corrente	Comune sicuro	0	0,00	0	50.000.000	0	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i>						<i>50.000.000</i>

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali		Previsione 2003	
			lire	competenza	euro	cassa	Previsione 2002		
									0
1.2.2.3.2.280	Corrente	Sviluppo della Meteorologia regionale nell'ambito del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito	0	0,00	0	0	70.000.000	0	0
2.3.1.1.3.16	Capitale	<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i> Sostegno della promozione e incentivazione dello sviluppo del comparto artigiano	1.000.000.000	516.456,90	1.000.000.000	2.500.000.000	70.000.000	500.000.000	0
2.3.2.2.2.19	Corrente	<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i> Sostegno alla diffusione dei processi innovativi nelle imprese commerciali	1.100.000.000	568.102,59	1.100.000.000	0	0	0	0
2.3.2.2.3.20	Capitale	Sostegno alla diffusione dei processi innovativi nelle imprese commerciali	5.600.000.000	2.892.158,63	5.600.000.000	0	0	0	0
2.3.3.3.3.23	Capitale	Sviluppo del potenziale di attrattività in aree economiche omogenee e di crisi <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali		cassa	Previsione 2002	Previsione 2003
			lire	competenza	euro	Previsione 2001	Previsione 2002			
2.3.3.4.3.25	Capitale	Coordinamento ed integrazione degli strumenti di incentivazione e agevolazione alle imprese	2.000.000.000	1.032.913,80	2.000.000.000	0	0	0		
2.3.4.1.3.30	Capitale	Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari	8.500.000.000	4.389.883,64	8.500.000.000	0	0	0		
2.3.4.2.2.31	Corrente	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale	655.000.000	338.279,27	655.000.000	0	0	0		
2.3.4.4.2.34	Corrente	Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare	1.000.000.000	516.456,90	1.000.000.000	0	0	0		
2.3.4.4.3.35	Capitale	Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare	1.000.000.000	516.456,90	1.000.000.000	3.872.540	1.936.270	1.936.270		

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						
			Previsione 2001			Previsione 2002		Previsione 2003	
			lire	competenza	euro	cassa	Previsione 2002	Previsione 2003	Previsione 2003
2.3.5.1.3.43	Capitale	Sviluppo di sistemi turistici locali nei territori con una marcata vocazione	0	0,00	0	31.450.000.000	0	2.757.500.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				31.450.000.000		2.757.500.000	
2.3.6.2.3.48	Capitale	Sostegno alla gestione dei servizi alla persona per le cooperative sociali	200.000.000	103.291,38	0	200.000.000	0	0	0
2.3.7.1.3.49	Capitale	Sostegno allo sviluppo e alla diffusione della new economy	0	0,00	0	21.200.000.000	0	10.000.000.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				21.200.000.000		10.000.000.000	
2.3.8.1.3.51	Capitale	Sostegno alla diffusione della ricerca e dei processi innovativi di trasferimento tecnologico	0	0,00	0	8.511.000.000	0	800.000.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				8.511.000.000		800.000.000	

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
			Previsione 2001			AutORIZZAZIONI pluriennali		Previsione 2003
			lire	competenza	euro	cassa	Previsione 2002	
2.4.1.2.3.56	Capitale	Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali	1.450.000.000		748.862,50	1.450.000.000	14.400.000.000	7.500.000.000
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della l.r.34/78</i>					14.400.000.000	7.500.000.000
2.4.1.3.3.58	Capitale	Individuazione e sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali per potenziare l'offerta dei servizi alle comunità locali e favorire lo sviluppo del turismo culturale	2.722.000.000		1.405.795,68	2.722.000.000	2.618.000.000	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della l.r.34/78</i>					2.618.000.000	0
2.4.1.4.2.59	Corrente	Sviluppo, riqualificazione e coordinamento delle reti e dei sistemi bibliotecari e museali, ed elaborazione di linee guida, di standard e di modelli innovativi di gestione	80.000.000		41.316,55	80.000.000	120.000.000	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della l.r.34/78</i>					120.000.000	0
2.4.1.4.3.60	Capitale	Sviluppo, riqualificazione e coordinamento delle reti e dei sistemi bibliotecari e museali, ed elaborazione di linee guida, di standard e di modelli innovativi di gestione	0		0,00	0	2.000.000.000	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della l.r.34/78</i>					2.000.000.000	0
2.4.2.2.3.67	Capitale	Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva	2.700.000.000		1.394.433,63	2.700.000.000	0	0

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali		
			competenza		cassa	Previsione 2002	Previsione 2003	
			lire	euro				
2.5.4.2.3.85	Capitale	Sostegno all'occupabilità, all'imprenditorialità femminile e agli strumenti di conciliazione tra vita familiare e professionale	6.881.000.000	3.553.739,92	6.881.000.000	0	0	0
3.6.1.3.3.89	Capitale	Riqualificazione edilizia delle strutture socioassistenziali integrate e socioassistenziali	0	0,00	0	9.973.667.000	0	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della l.r.34/78</i>				<i>9.973.667.000</i>		<i>0</i>
3.6.4.1.2.94	Corrente	Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità	149.317.900	77.116,26	149.317.900	0	0	0
3.7.2.3.2.70	Capitale	Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie	1.000.000.000	516.456,90	1.000.000.000	0	0	0
4.10.1.2.3.102	Capitale	Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche	0	0,00	0	3.412.186.600	0	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della l.r.34/78</i>				<i>3.412.186.600</i>		<i>0</i>

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali			
			competenza		cassa	Previsione 2002	Previsione 2003		
			lire	euro					
4.10.2.1.2.104	Corrente	Sviluppo integrato delle conoscenze del territorio, organizzazione del sistema informativo territoriale e diffusione delle informazioni mediante strumenti innovativi	146.745.800	75.787,88	146.745.800	0	0	0	
4.10.2.2.3.106	Capitale	Definizione di programmi d'intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale	0	0,00	0	3.900.000.000	0	0	
4.10.3.3.3.110	Capitale	<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i> Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalita' operative	0	0,00	0	2.000.000.000	0	0	3.900.000.000
4.10.3.5.3.111	Capitale	<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i> Interventi straordinari per il riassetto idrogeologico del territorio a seguito di calamita' naturali	216.347.000	111.733,90	216.347.000	0	0	0	2.000.000.000
4.10.4.1.3.112	Capitale	iniziative in materia di Opere Pubbliche	0	0,00	0	2.700.000.000	500.000.000	500.000.000	2.700.000.000

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali		
			lire	euro	cassa	Previsione 2002	Previsione 2003	
4.10.4.2.3.113	Capitale	Promozione della qualificazione urbana e della valorizzazione delle aree verdi di connessione delle aree urbane	0	0,00	0	1.208.500.000	16.528.530.692	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				1.208.500.000	16.528.530.692	
4.10.5.4.2.246	Corrente	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	100.000.000	51.645,69	100.000.000	0	0	
4.10.5.4.3.240	Capitale	Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda	0	0,00	0	7.000.000.000	0	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				7.000.000.000	0	
4.11.2.1.3.117	Capitale	Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato	0	0,00	0	0	3.200.000.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				0	3.200.000.000	
4.8.2.2.3.122	Capitale	Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità nelle aree metropolitane regionali	0	0,00	0	0	2.000.000.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				0	2.000.000.000	
4.8.2.3.3.124	Capitale	Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale	0	0,00	0	6.750.000.000	0	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				6.750.000.000	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						
			Previsione 2001			AutORIZZAZIONI pluriennali		Previsione 2003	
			lire	euro	cassa	Previsione 2002	Previsione 2003		
									competenza
4.8.3.1.3.127	Capitale	Completamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	0	0	14.250.000.000	14.250.000.000
4.8.3.2.3.128	Capitale	Riqualificazione della rete viaria locale e sui nodi critici della viabilità regionale <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	800.000.000	0	18.039.920.000	18.039.920.000
4.8.3.4.3.130	Capitale	Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell'Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000 <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	50.000.000	25.822,84	50.000.000	15.000.000.000	50.000.000	18.930.000.000	18.930.000.000
4.8.3.6.3.131	Capitale	Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000
4.8.4.2.3.133	Capitale	Sviluppo degli aeroporti minori e dei servizi elicotteristici <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	798.000.000	0	798.000.000	798.000.000

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							
			Previsione 2001			cassa		Autorizzazioni pluriennali		
			competenza		euro	0	0	1.000.000.000	Previsione 2002	Previsione 2003
			lire							
4.8.5.1.3.134	Capitale	Interventi di completamento, sviluppo e riorganizzazione dei flussi logistici e delle relative infrastrutture <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000		
4.8.5.2.3.136	Capitale	Sviluppo del sistema Idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	0	3.000.000.000	2.000.000.000		
4.9.1.2.2.139	Corrente	Sostegno alla ricerca per l'innovazione tecnologica tesa a migliorare l'efficienza energetica	100.000.000	51.645,69	100.000.000	0	0	0		
4.9.2.4.3.145	Capitale	Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	1.213.000.000	626.462,22	1.213.000.000	7.064.006.116	12.480.740.792	12.480.740.792		
4.9.3.1.2.146	Corrente	Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee	2.940.000.000	1.518.383,28	2.940.000.000	2.940.000.000	0	0		

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
			Previsione 2001			Autorizzazioni pluriennali		
			competenza		cassa	Previsione 2002	Previsione 2003	
			lire	euro				
4.9.3.2.2.147	Corrente	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nei diversi ATO per favorire una maggiore efficienza ed economicità' del servizio in attuazione della L.R. 21/98	1.000.000.000	516.456,90	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i>			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
4.9.3.3.2.148	Corrente	Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità' delle acque superficiali e sotterranee	1.788.000.000	923.424,94	1.788.000.000	0	0	0
4.9.3.4.3.149	Capitale	Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque	0	0,00	0	9.700.000.000	5.495.500.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				8.800.000.000	4.495.500.000	
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i>				900.000.000	1.000.000.000	
4.9.4.1.3.151	Capitale	Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra Amministrazioni locali	0	0,00	0	3.600.000.000	0	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				3.600.000.000	0	
4.9.4.2.2.152	Corrente	Supporto agli Enti Locali e alle società' a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità'	0	0,00	0	600.000.000	0	0
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i>				600.000.000	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						
			Previsione 2001			AutORIZZAZIONI PLURIENNALI		Previsione 2003	
			lire	competenza	euro	cassa	Previsione 2002		
									lire
4.9.5.2.2.154	Corrente	Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale	100.000.000	51.645,69	100.000.000	0	0	0	
4.9.6.1.3.157	Capitale	Pianificazione delle aree protette <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	7.500.000.000	3.873.426,74	7.500.000.000	2.000.000.000	0	0	
4.9.6.3.3.160	Capitale	Sostegno allo sviluppo delle aree protette ed attività di formazione ed educazione ambientale	200.000.000	103.291,38	200.000.000	0	0	0	
4.9.8.2.3.168	Capitale	Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero <i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>	0	0,00	0	250.000.000	0	0	
5.0.2.0.2.186	Corrente	Consulenze	770.000.000	397.671,81	770.000.000	0	0	0	
5.0.4.0.3.250	Capitale	Fondo speciale per spese d'investimento	0	0,00	0	10.000.000.000	0	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						
			Previsione 2001			cassa		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza		euro	Previsione 2002	Previsione 2003	Previsione 2002	Previsione 2003
			lire						
5.0.4.0.3.254	Capitale	Fondo per progetti infrastrutturali	0	0,00	0	0	0	1.900.000.000	
5.0.4.0.3.255	Capitale	Fondo per il finanziamento di accordi di programma quadro	30.880.000.000	15.948.189,04	30.880.000.000	9.280.000.000	17.930.000.000		
5.0.4.0.3.266	Capitale	Iniziative FRISL	2.026.205.000	1.046.447,55	2.026.205.000	18.113.050.000	6.334.000.000		
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				17.699.450.000	5.418.000.000		
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i>				413.600.000	916.000.000		
		totale	86.326.615.700	44.583.976,25	86.326.615.700	222.072.282.256	143.148.127.754		
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.25 della L.r.34/78</i>				176.734.809.716	120.400.191.484		
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art.23 della L.r.34/78</i>				26.053.600.000	2.916.000.000		
		di cui corrente	11.188.063.700	5.778.152,69	11.188.063.700	1.840.000.000	1.000.000.000		
		di cui capitale	75.138.552.000	38.805.823,57	75.138.552.000	220.232.282.256	142.148.127.754		

TABELLA 5

VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DELLE UPB CONSEGUENTI AD UNA DIVERSA ATTRIBUZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003	l.r. 34/78
			competenza		cassa			
			lire	euro				
1.1.1.2.2.1	Correnti Operative	Potenziamento dei rapporti internazionali della Regione	-400.000.000	-206.582,76	-400.000.000	0	0	
1.1.2.1.2.3	Correnti Operative	Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata	-1.100.000.000	-568.102,59	-1.240.134.000	0	0	
1.1.2.3.2.4	Correnti Operative	Potenziamento delle modalita' di raccordo della programmazione regionale con l'attivita' delle societa' e gli enti regionali	-323.000.000	-166.815,58	-323.000.000	-323.000.000	-323.000.000	Art. 23
1.1.2.3.4.5	Annualita'	Potenziamento delle modalita' di raccordo della programmazione regionale con l'attivita' delle societa' e gli enti regionali	-4.000.000.000	-2.065.827,60	-4.000.000.000	-4.000.000.000	-4.000.000.000	
1.1.5.1.2.227	Correnti Operative	Sviluppo delle funzioni di rappresentanza istituzionale e di relazione con il pubblico	1.100.000.000	568.102,59	1.240.134.000	0	0	
1.2.2.1.2.11	Correnti Operative	Sistemi integrati per la Protezione Civile	500.000.000	258.228,45	1.100.000.000	0	0	
1.2.2.3.2.280	Correnti Operative	Sviluppo della Meteorologia regionale nell'ambito del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito	85.108.452	43.954,85	58.066.667	0	0	
2.3.4.1.2.29	Correnti Operative	Rafforzamento della competitivita' delle filiere agricole ed agroalimentari	-306.877.214	-158.488,85	-45.273.477	0	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003	l.r. 34/78
			competenza		cassa			
			lire	euro				
2.3.4.1.3.30	Capitale	Rafforzamento della competitività' delle filiere agricole ed agroalimentari	0	0,00	-56.919.196	0	0	
2.3.4.2.2.31	Correnti Operative	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività' aziendale	306.877.214	158.488,85	45.273.477	0	0	
2.3.4.2.3.32	Capitale	Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività' aziendale	0	0,00	56.919.196	0	0	
2.3.5.1.2.42	Correnti Operative	Sviluppo di sistemi turistici locali nei territori con una marcata vocazione	-500.000.000	-258.228,45	-1.100.000.000	0	0	
2.3.8.2.2.310	Correnti Operative	Sviluppo di nuovi interventi di assistenza finanziaria per l'innovazione	323.000.000	166.815,58	323.000.000	323.000.000	323.000.000	Art. 23
2.3.8.2.4.311	Annualità	Sviluppo di nuovi interventi di assistenza finanziaria per l'innovazione	4.000.000.000	2.065.827,60	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	
2.4.1.1.2.54	Correnti Operative	Sviluppo di programmi di comunicazione e di promozione culturale anche attraverso l'educazione permanente e la valorizzazione delle culture locali	400.000.000	206.582,76	400.000.000	0	0	
4.10.3.5.3.111	Capitale	Interventi straordinari per il riassetto idrogeologico del territorio a seguito di calamità' naturali	2.018.164.047	1.042.294,75	2.088.834.437	0	0	
4.10.4.1.3.112	Capitale	Iniziative in materia di Opere Pubbliche	-2.018.164.047	-1.042.294,75	-2.088.834.437	0	0	
4.8.2.1.2.120	Correnti Operative	Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi	-165.937.500	-85.699,57	-165.937.500	0	0	

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2001			Previsione 2002	Previsione 2003	l.r. 34/78
			lire	competenza	euro			
4.9.1.2.3.296	Capitale	Sostegno alla ricerca per l'innovazione tecnologica tesa a migliorare l'efficienza energetica	-343.000.000	-177.144,72	-333.000.000	0	0	
4.9.1.2.161	Correnti Operative	Realizzazione del Piano Regionale per la Qualita' dell'Aria (PRQA)	-85.108.452	-43.954,85	-58.066.667	0	0	
4.9.1.3.162	Capitale	Realizzazione del Piano Regionale per la Qualita' dell'Aria (PRQA)	343.000.000	177.144,72	333.000.000	0	0	
5.0.2.0.1.174	Correnti Funzionamento	Risorse umane	5.755.937.500	2.972.693,63	11.809.010.852	5.570.000.000	5.620.000.000	
5.0.2.0.1.177	Correnti Funzionamento	Assunzione e formazione	-3.200.000.000	-1.652.662,08	-7.378.557.500	-3.530.000.000	-3.580.000.000	
5.0.2.0.2.230	Correnti Operative	Interventi diversi al personale	-2.390.000.000	-1.234.331,99	-4.264.515.852	-2.040.000.000	-2.040.000.000	

TABELLA 6

Variazioni al bilancio 2001/2003 in conseguenza della contrazione del mutuo di 1.000 mlrd per disavanzi Sanità e per adempimenti d.lgs. 56/00, art.1, co.4; art.2, co. 4; art.5, co.2

upb	descrizione	natura della spesa	stanziamiento 2001			stanziamiento 2002	stanziamiento 2003	
			lire	competenza	euro			cassa
Stato di previsione delle spese								
1.1.1.5.2.232	Realizzazione del federalismo fiscale, con la creazione di un sistema Tributario regionale che raccoglie tutti i tributi in sede locale	correnti operative	6.645.855.000.000	3.432.297.665,10	6.645.855.000.000	6.643.355.000.000	6.643.355.000.000	
2.5.1.1.2.70	Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale	correnti operative				-5.000.000.000	-5.000.000.000	
2.5.2.3.2.77	Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio	correnti operative				-18.900.000.000	-18.900.000.000	
3.7.2.0.2.256	Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza	correnti operative	1.240.603.000.000	640.717.978,38	1.240.603.000.000	240.603.000.000	240.603.000.000	
3.7.2.0.3.261	Ammodernamento e qualificazione del patrimonio sanitario	capitale	-17.635.000.000	-9.107.717,42	-17.635.000.000	-17.635.000.000	-17.635.000.000	
5.0.4.0.2.200	Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari	correnti operative	8.333.333.333	4.303.807,49	8.333.333.333	49.430.558.982	39.595.494.907	
5.0.4.0.6.207	Quota capitale ammortamento mutui	rimborso prestiti	7.592.546.912	3.921.223,23	7.592.546.912	46.124.722.491	48.459.786.566	
5.0.4.0.2.210	Fondo per altre spese correnti	correnti operative					-15.300.000.000	
5.0.4.0.1.241	Restituzione somme indebitamente versate	correnti di funzionamento	2.000.000.000	1.032.913,80	2.000.000.000		-2.000.000.000	
5.0.4.0.2.247	Fondo di riserva per spese impreviste	correnti operative	1.000.370.397	516.648,19	1.000.370.397	-2.705.708.001	-5.000.000.000	
5.0.4.0.1.272	Fondo di riserva spese obbligatorie	correnti di funzionamento				-11.552.281.473	-11.552.281.473	
totale variazioni stato di previsione delle spese			7.887.749.250.642	4.073.682.518,78	7.887.749.250.642	6.923.720.291.999	6.896.626.000.000	
risorse a disposizione			12.557.062.381	6.485.181,50	12.557.062.381	4.389.021.024	3.680.313.023	

TABELLA 6

Variazioni al bilancio 2001/2003 in conseguenza della contrazione del mutuo di 1.000 mld per disavanzi Sanità e per adempimenti d.lgs. 56/00, art. 1, co.4; art.2, co.4; art.5, co.2

upb	descrizione	stanziamiento 2001			stanziamiento 2002	stanziamiento 2003
		competenza		cassa		
		lire	euro			
Stato di previsione delle entrate						
1.1.136	Imposta regionale sulle attività produttive	1.070.200.000.000	552.712.173,41	1.070.200.000.000	1.070.200.000.000	1.070.200.000.000
1.1.137	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	-315.493.400.000	-162.938.743,05	-315.493.400.000	-315.493.400.000	-315.493.400.000
1.2.4	Accisa erariale sulla benzina	-74.380.165	-38.414,15	-74.380.165	-74.380.165	-74.380.165
1.2.150	Compartecipazione all'I.V.A.	6.145.674.093,188	3.173.975.784,98	6.145.674.093,188	6.145.674.093,188	6.145.674.093,188
2.1.151	Compensazione fra minori entrate di acisa sulla benzina e tassa automobilistica				27.803.000.000	
5.1.22	Mutui per la copertura delle maggiori spese degli Enti SSR	1.000.000.000.000	516.456.899,09	1.000.000.000.000		
totale variazioni stato di previsione delle entrate		7.900.306.313,023	4.080.167.700,28	7.900.306.313,023	6.928.109.313,023	6.900.306.313,023